

QUESTIONI APERTE

Furto in abitazione

La decisione

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto in abitazione - Luogo di privata dimora - Nozione - Luoghi di lavoro - Introduzione in un esercizio commerciale in orario di chiusura - Applicabilità - Esclusione (Cost. artt., 14 e 15; C.p., artt. 614, 624-bis).

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis c.p. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE - 22 giugno 2017 (c.c. 23 marzo 2017) - CANZIO, *Presidente* - AMORESANO, *Estensore* - STABILE, *P.G.* (conf.) - D'Amico, *ricorrente*.

Nozione di privata dimora: le Sezioni unite mettono un punto fermo

La Corte di cassazione a Sezioni unite ha risolto la questione relativa all'applicabilità della norma incriminatrice di cui all'art. 624-bis c.p. nelle ipotesi di furto commesso mediante introduzione in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, nelle ore di chiusura al pubblico dei suddetti luoghi, in assenza di persone che siano dedite a svolgere qualche attività o mansione.

L'autrice, dopo aver dato conto dell'evoluzione storica della nozione di privata dimora nell'ordinamento positivo, delle questioni giuridiche controverse in tema di definizione della predetta nozione, dei diversi orientamenti giurisprudenziali (con particolare riferimento alla sentenza c.d. Prisco, che, sino all'arresto in commento, conteneva l'approfondimento di maggior rilievo sul punto da parte della Corte di cassazione), illustra le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite.

The Joined Chambers of the Supreme Court of Cassation has solved the question of the applicability of the indictment rule in Art. 624-bis c.p. in the case of theft committed by introducing into commercial establishments, professional studios, industrial establishments and, in general, workplaces, during the closing hours of the public of the aforementioned places, in the absence of persons who are engaged in carrying out some activity or work.

The author, after having taken into account the historical evolution of the concept of private residence under positive law, the legal inquiries controversial with regard to the definition of the aforesaid notion and the various jurisprudence guidelines (with particular reference to the Prisco judgment, which, at the arrest in the commentary, contained the most in-depth analysis on the point by the Supreme Court of Cassation), illustrates the conclusions reached by the Joined Chambers.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il caso concreto e le questioni giuridiche controverse. - 3. L'evoluzione della nozione di privata dimora nell'ordinamento positivo. - 4. La nozione di privata dimora nelle pro-

nunce della Corte costituzionale n. 13 /2002 e della Corte di cassazione nella c.d. sentenza Prisco. - 5. La risoluzione del contrasto ad opera delle Sezioni unite. - 6. Conclusioni.

1. Premessa

Attesa decisione della Corte di cassazione a Sezioni unite, che ha risolto la questione relativa all'applicabilità della norma incriminatrice di cui all'art. 624-*bis* c.p. nelle ipotesi di furto commesso mediante introduzione in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, nelle ore di chiusura al pubblico dei suddetti luoghi, in assenza di persone che siano dedite a svolgervi qualche attività o mansione.

2. Il caso concreto e le questioni giuridiche controverse

La questione era di tutta evidenza rilevante nella soluzione del caso portato alla cognizione della quinta Sezione penale.

Infatti, all'imputato era contestato di essersi introdotto in un ristorante, in orario di chiusura, dopo aver accertato l'assenza di persone nel locale, infrangendo il vetro di una finestra, e di aver asportato una somma di denaro ed una macchina fotografica.

La Corte territoriale¹ aveva ritenuto che il fatto fosse stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 624-*bis* c.p., in quanto la nozione di privata dimora, più ampia di quella di abitazione, comprende ogni luogo in cui la persona si trattenga per svolgervi atti della vita privata, anche in modo occasionale, avendo la possibilità in astratto di precluderne l'accesso al pubblico.

Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, assumendo che, perché un luogo possa considerarsi di privata dimora, è necessario che in concreto vi si svolgano, anche se in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e che tale non potesse essere ritenuto l'esercizio commerciale nel quale era stato commesso il fatto, in quanto si trattava di un ristorante e la condotta era stata tenuta durante l'orario di chiusura, quando non vi erano persone presenti.

La quinta Sezione penale, con ordinanza in data 19 dicembre 2016 (dep. 9.1.2017), ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni unite, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sulla questione: «Se sia configurabile il reato di cui all'art. 624-*bis* cod.pen. quando l'azione delittuosa venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare,

¹ Sentenza del 25 maggio 2015 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza emessa il 23 ottobre 2007 dal Tribunale di Macerata, sez. dist. di Civitanova Marche.

nell'ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all'interno di tali luoghi in detti orari».

La Sezione remittente ha individuato nella giurisprudenza di legittimità diversi orientamenti interpretativi, i quali, pur avendo in comune il concetto di base che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, in quanto comprende ogni luogo nel quale vengano posti in essere, anche in modo transitorio e contingente, atti di vita privata, quali quelli di studio, di lavoro, di riposo, di svago, rientranti nell'ambito della "libertà domestica", tuttavia poi differiscono in tratti salienti.

Due sono in particolare gli orientamenti enucleabili dalle sentenze della Corte di Cassazione.

Secondo il prevalente orientamento², per luogo di privata dimora deve intendersi, oltre all'abitazione, ogni luogo non pubblico nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo occasionale o contingente, atti di vita privata, dovendosi intendere in tale nozione ricompresi, a titolo esemplificativo, anche attività culturali, professionali, politiche.

Gli elementi identificativi del luogo di privata dimora sono due, uno di carattere strutturale, consistente nell'astratta possibilità di sbarrare fisicamente l'accesso al luogo (ad esempio attraverso portoni, saracinesche *et similia*), essendo irrilevante che in alcune ore l'accesso sia libero; e l'altro di carattere funzionale, consistente nello svolgimento nel luogo di atti di vita privata (non solo quelli di vita intima o familiare, ma pure professionale, lavorativa, anche se posti in essere a contatto con altri soggetti – ad esempio acquisti in un supermercato)³.

Altro orientamento pone invece l'accento sullo *ius excludendi alios*, in quanto la nozione di privata dimora è incompatibile con l'accessibilità al luogo da parte di un numero indeterminato di persone, la cui entrata non possa essere selezionata dal titolare del predetto diritto, come normalmente accade in relazione agli esercizi commerciali. Rientrano invece nella nozione giuridica di privata dimora i locali ammessi o retrostanti all'esercizio, ai quali il pubblico non possa accedere.

² Cass., Sez. II, 26 maggio 2015, Mori, in *Mass. Uff.*, n. 264283; Id., Sez. V, 24 novembre 2015, Tedde, *ivi*, n. 265875; Id., Sez. V, del 17 dicembre 2014, Lattanzio, *ivi*, n. 262659; Id., Sez. IV, 25 giugno 2009, Apprezzo, *ivi*, n. 244980; Id., Sez. V, 5 maggio 2010, Cirlincione, *ivi*, n. 247765; Id., Sez. V, 15 febbraio 2011, Gelasio, *ivi*, n. 249850).

³³ Della nozione di privata dimora si è data una definizione ancora più ampia, ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 628, co. 3-*bis*, c.p. in relazione ad una rapina commessa in danno di clienti di istituto di credito, in un'area aperta al pubblico, o in un supermercato durante l'orario di apertura: cfr. Cass., Sez. II, 5 aprile 2012, Foglia, in *Mass. Uff.*, n. 253413; Id., Sez. II, 12 maggio 2015, Porcu, *ivi*, n. 264383.

Ancora, si è distinto a seconda che la condotta delittuosa avvenga in un esercizio commerciale in orario di chiusura o invece durante l'apertura al pubblico, per sostenere il carattere di privata dimora nel primo caso ed escluderlo nel secondo. In altre pronunce, si è invece posto l'accento sulla occasionalità o non della presenza della persona, in quanto solo nell'ipotesi di relazione non occasionale della persona con il luogo ove avviene la condotta delittuosa, questa può ritenersi compiuta in luogo di privata dimora. In altre, si è rilevato che il criterio discretivo da applicare è costituito dalla prevedibile presenza di persone nel luogo, indipendentemente dall'orario, se di chiusura o non⁴.

Molte dunque le questioni giuridiche controverse, tutte puntualmente evidenziate nell'ordinanza di rimessione, questioni la cui analisi, prima di giungere all'esposizione delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni unite, verrà limitata in questa sede ai luoghi di lavoro e non in generale al tema più ampio della nozione di "privata dimora", che interessa anche luoghi particolari, (come ad esempio l'automobile, la cella del carcere, i bagni di un esercizio pubblico), in relazione ai quali il contrasto attiene a profili diversi rispetto a quelli propri dei luoghi di lavoro.

In particolare, tre sono le questioni da evidenziarsi.

La prima attiene al grado di riservatezza degli atti di vita privata (quali sono quelli connessi al lavoro) che può essere garantito agli addetti in rapporto alla natura delle attività che si svolgono negli esercizi commerciali.

Infatti, se da un lato non può dubitarsi che l'attività lavorativa sia da ascrivere al novero delle attività qualificanti la vita privata di ognuno, dall'altro deve rilevarsi che al riconoscimento della qualità di luogo di privata dimora per gli esercizi commerciali (negozi, filiali, punti vendita, uffici) osta la presenza degli utenti/consumatori/clienti: infatti la presenza di costoro impedisce di fatto che l'attività di lavoro avvenga assicurando agli addetti la loro privacy⁵.

La seconda questione attiene ai locali annessi all'esercizio commerciale aperto al pubblico, ai quali sia vietato in tutto o in parte l'accesso ad estranei.

⁴ Per un'ampia disamina dei diversi orientamenti nella giurisprudenza di legittimità si veda Relaz. Mass. n. 1/17.

⁵ Sul punto è opportuno richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2008, nella quale è stato affermato, sebbene nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 266, co. 2, c.p.p., che «... affinché scatti la protezione dell'art. 14 Cost., non basta che un certo comportamento venga tenuto in luoghi di privata dimora; ma occorre, altresì, che esso avvenga in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ai terzi. Per contro, se l'azione - pur svolgendosi in luoghi di privata dimora - può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti (paradigmatico il caso di chi si ponga su un balcone prospiciente la pubblica via), il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza...».

Nell'ambito della categoria degli esercizi commerciali aperti al pubblico, dottrina e giurisprudenza, infatti, distinguono i locali riservati al personale dipendente, l'accesso ai quali è vietato agli estranei (ad esempio, il retrobottega); gli stabilimenti industriali o magazzini, in cui l'accesso non è consentito indiscriminatamente, ma solamente ad alcune persone in relazione alla loro mansione (ad esempio spedizionieri, fornitori etc. etc.); gli studi professionali, in cui l'accesso da parte di terzi avviene a seguito di appuntamento ed in cui una parte dell'attività lavorativa (ad esempio quella di studio) si svolge in piena riservatezza.

La terza questione è relativa alla occasionalità della presenza sul posto da parte della persona offesa, sia pure per svolgere atti di vita privata.

Si fa riferimento alle ipotesi nelle quali è controversa l'applicabilità dell'art. 624-*bis* c.p. o dell'art. 628, co. 3, n. 3-*bis* c.p., in quanto il furto o la rapina avvengono in danno delle persone presenti nel luogo solo occasionalmente, sebbene per svolgere atti di vita privata, quali acquisiti od operazioni commerciali in senso lato (ad esempio operazioni in banca o negli uffici postali).

In relazione a tali ipotesi, per discernere se il delitto è stato commesso in luogo di privata dimora, assume rilievo definire quale debba essere l'intensità del rapporto persona - luogo, e dunque il concetto di "occasionalità" della presenza della persona offesa.

3. L'evoluzione della nozione di privata dimora nell'ordinamento positivo

Sono utili a questo punto alcune considerazioni sull'evoluzione normativa sfociata nell'introduzione nell'ordinamento del delitto di cui all'art. 624-*bis* c.p., anche perché le Sezioni unite, nel dirimere la questione, hanno fatto ampio riferimento alla stessa.

Il codice Zanardelli, per quanto riguarda il reato di violazione di domicilio, faceva riferimento esplicito alla sola "abitazione", da intendersi, secondo la dottrina dell'epoca, in senso estensivo, quale luogo adibito ad uso domestico, ossia al compimento in tutto o in parte di condotte caratteristiche della vita privata.

Il codice Rocco introdusse all'art. 614 c.p. accanto al concetto di abitazione, la nozione di "privata dimora", quest'ultima da intendersi riferita, come si legge nella relazione del Guardasigilli al progetto di codice penale, a «...tutti i luoghi che servano, in modo permanente o transitorio, alla esplicazione della vita privata».

Venendo ad epoca più recente, va rilevato che l'art. 2, co. 2, legge 26 marzo 2001, n. 128 ha introdotto l'art. 624-*bis* c.p., contestualmente abrogando, con il comma 3, la disposizione contenuta nell'art. 625, co. 1, n. 1 c.p., che limita-

va l'aggravante del delitto di furto ivi prevista all'ipotesi di introduzione «in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione».

La *ratio* dell'intervento legislativo era quella di rafforzare la tutela penale di tutti i luoghi di privata dimora, con l'introduzione di una fattispecie autonoma - l'art 624-*bis* c.p., appunto - che, da un lato, rendesse esplicito che nella nozione di abitazione sono da ricomprendersi tutti i luoghi nei quali comunque si esplicano atti di vita privata; e, dall'altro, eliminasse il giudizio di bilanciamento al quale era soggetta l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 1 c.p..

Deve tuttavia precisarsi che l'art. 624-*bis* c.p. si riferisce unicamente alla condotta posta in essere dall'autore "mediante introduzione" nel luogo di privata dimora, senza riferimento invece all'altra modalità della condotta, il "trattenersi" nel luogo di privata dimora, prevista sia dall'art. 614 c.p., sia dall'abrogato art. 625, co. 1, n. 1 c.p.

Tanto a rigore induce a ritenere che, nell'ipotesi nella quale l'introduzione non avvenga clandestinamente e in ogni caso non sia preordinata a commettere il furto - ma l'intenzione sorga solo successivamente - la condotta potrà essere sussunta sub specie di furto semplice e di violazione di domicilio, ai sensi dell'art. 614, co. 2, c.p., e non potrà invece essere contestato il reato di furto in abitazione.

Nel solco del rafforzamento della tutela penale di tutti i luoghi destinati al compimento di atti della vita privata, si pone anche la L. 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto l'aggravante di cui all'art. 628, co. 3, n. 3-*bis* c.p., che si riferisce alle ipotesi di rapina «...commesse nei luoghi di cui all'art. 624-*bis*»

4. La nozione di privata dimora nelle pronunce della Corte costituzionale n. 13 del 2002 e della Corte di cassazione nella c.d. sentenza Prisco

La giurisprudenza maggioritaria formatasi a seguito dell'introduzione del delitto di cui all'art. 624-*bis* c.p. ha costantemente ribadito che la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, in quanto deve essere riferita a tutti quei luoghi, non pubblici, nei quali la persona si trattienga per compiere atti della vita privata⁶; ed anche in dottrina non si sono formulati dubbi

⁶ Per una panoramica dei luoghi riconosciuti come di privata dimora si vedano: Cass. Sez. IV, 16 aprile 2008, Castri, in *Mass. Uff.*, n. 239980 (furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio per i soli avvocati); Cass., Sez. IV, 25 giugno 2009, Apprezzo, in *Mass. Uff.*, n. 244980 (furto commesso all'interno di una farmacia durante l'orario di apertura); Id., Sez. IV, 10 giugno 2009, Caglioni, *ivi*, n. 244432 (ipotesi relativa all'introduzione furtiva all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura); Id., Sez. V, 2 luglio 2010, Cirilincione, *ivi*, n. 247765 (fattispecie relativa a furto commesso all'interno di un bar); Cass., Sez. V, 25 giugno 2010, Truzzi, *ivi*, n. 248356; Id., Sez. V, 1 ottobre 2014, Baldassin, *ivi*, n. 262677 (fattispecie di furto commesso introducendosi in una baracca adibita a spogliatoio di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile nel quale erano in corso

sugli effetti della novella legislativa nel senso dell'ampliamento dell'area di punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato.

L'approfondimento di maggior rilievo nella giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla nozione di domicilio si rinviene nella sentenza delle Sezioni unite, Prisco, che ha affrontato il tema sotto altro profilo⁷.

Chiamata a decidere in ordine alla necessità o non di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria alla realizzazione di videoriprese nella fase delle indagini in luoghi non rientranti nel tradizionale ambito domiciliare, ma nei quali è comunque garantita l'intimità e la riservatezza della persona, la Corte ha statuito che il concetto di domicilio implica la sussistenza di un rapporto relativamente stabile, comunque non occasionale, fra la persona ed il luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, nel quale il titolare sia al riparo da ingerenze di terzi e veda garantita la riservatezza degli atti personali. La stabilità del rapporto fra la persona ed il luogo fa sì che lo stesso sia connotato dalla personalità del titolare, ciò che ne giustifica la tutela rafforzata anche quando il medesimo è assente.

In buona sostanza, non ogni luogo nel quale la persona esplica atti di vita privata, anche in modo riservato, rientra nella nozione di domicilio: occorre infatti il requisito della "stabilità" del rapporto persona / luogo, sussistendo il quale si è in presenza di privata dimora, da tutelarsi in modo rafforzato anche quando il titolare è assente (si pensi ad un'abitazione momentaneamente non occupata, quale una casa di vacanza nel periodo invernale; viceversa, una toilette pubblica o il privé di un locale notturno, sebbene nei medesimi si svolgano atti di vita privata in modo riservato, non rientrano nella nozione di domicilio, in assenza della stabilità del rapporto fra la persona ed il luogo).

Tali principi sono stati più di recente confermati dalla Corte di cassazione⁸, che, decidendo in tema di necessità o non di autorizzazione per procedere a videoriprese nel box cassa di un'autorimessa, ha fornito gli estremi della nozione del c.d. "domicilio lavorativo", tale dovendosi ritenere non ogni luogo nel quale si esplica un'attività di lavoro, ma solo quelli in cui a tale svolgimento si accompagna la possibilità di godere di riservatezza nel compimento di atti di vita privata e di escludere ingerenze esterne indipendentemente dalla presenza della persona che ha la titolarità del luogo.

lavori di ristrutturazione); Cass., Sez. V, 17 dicembre 2014, Lattanzio, in *Mass. Uff.*, n. 262659 (fatti-specie relativa a furto commesso all'interno di un'edicola); Cass., Sez. V, 24 novembre 2015, Tede, *ivi*, n. 265875 (reato commesso all'interno di un bar - tabaccheria); Id., Sez. II, 26 maggio 2015, Mori, *ivi*, n. 264283 (di nuovo con riferimento ad un ristorante durante l'orario di chiusura).

⁷ Il caso di specie riguardava videoriprese effettuate nei c.d. privé di un locale notturno.

⁸ Cass. Sez. 5, n.11419, 17 novembre 2015, Davanzo, in *Mass. Uff.*, n. 11419.

Emerge dunque dalle pronunce della Suprema Corte una nozione di luogo di privata dimora caratterizzata da una forte correlazione tra il luogo e la persona, del resto in linea con i principi ricavabili dalle pronunce della Corte costituzionale, secondo cui il domicilio è “proiezione spaziale “della persona, e la libertà domiciliare deve essere accomunata per molti versi a quella di comunicazione.

Sul punto, è opportuno segnalare che la Consulta, con sentenza n. 135 del 2002, decidendo la questione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 266, co. 2, c.p.p. con riferimento alle intercettazioni eseguite nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p., ha affermato: «Nel sistema delle libertà fondamentali, difatti, la libertà domiciliare si presenta strettamente collegata alla libertà personale, come emerge dalla stessa contiguità dei precetti costituzionali che sanciscono l’una e l’altra (artt. 13 e 14 Cost.), nonché dalla circostanza che le garanzie previste nel secondo comma dell’art. 14, Cost., in rapporto alle limitazioni dell’inviolabilità del domicilio, riproducono espressamente quelle stabilite per la tutela della libertà personale. Il domicilio viene cioè in rilievo, nel panorama dei diritti fondamentali di libertà, come proiezione spaziale della persona, nella prospettiva di preservare da interferenze esterne comportamenti tenuti in un determinato ambiente: prospettiva che vale, per altro verso, ad accomunare la libertà in parola a quella di comunicazione (art. 15 Cost.), quali espressioni salienti di un più ampio diritto alla riservatezza della persona”. La Consulta ha però precisato che: “Sebbene, infatti, come già accennato, libertà di domicilio e libertà di comunicazione rientrano entrambe in una comune e più ampia prospettiva di tutela della vita privata - tanto da essere oggetto di previsione congiunta ad opera dei citati artt. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; nonché, da ultimo, ad opera dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - esse restano significativamente differenziate sul piano dei contenuti. La libertà di domicilio ha una valenza essenzialmente negativa, concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo. La libertà di comunicazione, per converso - pur presentando anch’essa un fondamentale profilo negativo, di esclusione dei soggetti non legittimati alla percezione del messaggio informativo - ha un contenuto qualificante positivo, quale momento di contatto fra due o più persone finalizzato alla trasmissione di dati significativi».

5. La risoluzione del contrasto ad opera delle Sezioni unite

Tutto ciò premesso al fine di delineare il quadro nel quale si sono mosse, può ora esaminarsi il pronunciamento delle Sezioni unite sulla questione.

Invero, le Sezioni unite hanno preso le mosse dai principi enucleabili dalla pronuncia della Consulta e dalla sentenza Prisco, e, anche alla luce dell'evoluzione normativa della fattispecie, hanno fornito una lettura condivisibile, a parere di chi scrive, della norma di cui all'art. 624-*bis* c.p., in tema di condotta posta in essere nei luoghi di lavoro.

Il Collegio, pur condividendo l'assunto secondo cui la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, ha ritenuto che l'orientamento richiamato nella sentenza impugnata - secondo cui la nozione di privata dimora comprende ogni luogo in cui la persona si trattenga per svolgere atti della vita privata, anche in modo occasionale, avendo la possibilità in astratto di precluderne l'accesso al pubblico - propugni una lettura contrastante sia con il dato letterale, sia con la *ratio* e l'interpretazione sistematica della norma.

Sulla scorta di tali criteri interpretativi, infatti, non può ritenersi che ogni luogo nel quale si svolgano atti di vita privata, intesi in senso ampio (dunque ricomprendendo in essi anche quelli non strettamente intimi e familiari) possa essere per ciò solo considerato luogo di privata dimora.

Sotto il primo profilo, invero, l'utilizzo da parte del legislatore del termine "privata dimora" implica la necessità di un rapporto stabile della persona con il luogo (la Corte sottolinea che il termine "dimora" secondo i dizionari della lingua italiana è il luogo ove una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane, e che la parola deriva dal latino *morari*, termine che implica il «fermarsi, trattenersi, soggiornare»).

Ciò tanto più laddove si consideri che il luogo, come si legge nel testo della norma, deve essere "destinato in tutto o in parte" a privata dimora.

Tanto implica che la mera occasionale presenza in un luogo di una persona, anche qualora *ivi* questa svolga atti di vita privata, non consente di per sé sola di ascrivere tale luogo nel novero di quelli che costituiscono privata dimora.

Ancora, la Corte rileva che la rubrica della norma di cui all'art. 624-*bis* c.p., intitolata «Furto in abitazione» è indice della volontà del legislatore di restringere l'ambito di applicazione alle sole condotte che si verificano in un'abitazione od in un luogo che, pur non potendosi considerare abitazione in senso stretto, ne presenti le caratteristiche, quale luogo nel quale si svolgono atti di vita privata - diversi da quelli intimi, familiari o domestici propri dell'abitazione - da parte di un soggetto che con tale luogo abbia un legame non occasionale e contingente.

Nel senso sopra indicato la Corte valorizza anche il dato sistematico dell'evoluzione normativa, dal codice Zanardelli alla legge 26 marzo 2001 n.

128, che, come si è già ricordato, ha introdotto nel codice penale l'art. 624-*bis*⁹.

L'art. 157 del codice Zanardelli, nel delineare la condotta di violazione di domicilio, faceva riferimento all'abitazione altrui o alle appartenenze di essa, ma già il codice Rocco nell'art. 614 c.p. aveva introdotto il riferimento anche «ad altro luogo di privata dimora» per manifestare che la tutela apprestata dalla norma riguarda tutti i luoghi destinati in modo permanente o transitorio allo svolgimento di atti della vita privata.

Tale riferimento, come si è visto, riguardava però solo il reato di violazione di domicilio, e non si estendeva al reato di furto, per il quale l'art. 625, co. 1, c.p. prevedeva un'aggravante nel caso in cui l'autore del reato si fosse introdotto o intrattenuto «in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione».

Il divario fu colmato dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, con l'introduzione dell'art. 624-*bis* c.p., che prevede, quale autonoma figura di reato, il furto in abitazione (oltre a quello con strappo), la cui condotta richiede l'introduzione «in un edificio o in altro luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora o nelle pertinenze di essa».

La norma incriminatrice tutela il patrimonio, come reso evidente dalla sua collocazione nell'impianto del codice, ma al tempo stesso amplia la tutela della persona, in sé considerata, nel domicilio, ossia nell'ambito nel quale in via primaria ed imprescindibile si estrinseca la sua personalità individuale.

Le Sezioni unite, sulla scorta della sentenza della Consulta n. 135 del 2002 sulla questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 266, co. 2, c.p.p. con riferimento alle intercettazioni eseguite nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., individua anche le caratteristiche che un luogo, diverso dall'abitazione, deve possedere per essere ritenuto di privata dimora.

Come già ricordato, la Consulta, chiamata a stabilire quali luoghi diversi dall'abitazione potessero ritenersi «di privata dimora» e dunque coperti dalla tutela di cui all'art. 14 Cost., ha deciso che possono ritenersi tali quelli nei quali si esplica la libertà domiciliare, inquadrata nel sistema delle libertà fondamentali, che si concretizza «nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi dei quali si svolge la vita intima di ciascun individuo».

Il concetto è stato poi rimarcato in una successiva pronuncia¹⁰, nella quale la Consulta ha ribadito che la tutela costituzionale del domicilio investe i luoghi

⁹ Cfr MANTOVANI, *Furto in abitazione e furto con strappo* in *Dig. Pen. - Aggiornamento*, 2014, 237 ss.; MEZZETTI, *Furto in abitazione e furto con strappo*, in *Trattato di Diritto penale*, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, 2013, *Parte speciale - Reati contro il Patrimonio*, 120 e ss.

¹⁰ Corte cost., n. 149 del 2008.

ai quali sia inibito l'accesso ad estranei e che sia caratterizzato dalla riservatezza, requisito questo che si concreta nell'impossibilità che il luogo possa essere percepito dall'esterno, anche visivamente, senza intrusione fisica.

Questi stessi elementi, del resto, erano già stati delineati nella sentenza Prisco, che aveva statuito, come si è già esposto, che il domicilio implica un rapporto stabile fra persona e luogo, tale da garantire riservatezza a chi lo occupa.

Poiché ivi si estrinseca la personalità del titolare dello *ius excludendi alios*, al domicilio deve essere garantita la tutela di cui all'art. 14 Cost. indipendentemente dalla presenza fisica del titolare nel momento della commissione della condotta delittuosa.

Le Sezioni unite, quindi, sulla scorta dell'interpretazione sistematica e letterale della norma, e dei principi enucleabili dalle pronunce della Consulta e della Cassazione stessa, delineano infine la nozione di privata dimora sulla scorta dei seguenti elementi, i quali devono tutti necessariamente coesistere: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere) in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra luogo e persona, in modo tale che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Individuate dunque le caratteristiche che connotano un luogo come di privata dimora, le Sezioni unite affermano che i luoghi di lavoro possono essere considerati tali - con conseguente estensione della tutela approntata dall'art. 624 bis c.p. - solo quando i medesimi abbiano le caratteristiche sopra menzionate.

Che non vi sia automatica coincidenza fra la nozione di luogo di lavoro, nel quale si svolgano atti di vita privata, e luoghi di privata dimora, risulta anche dalla formulazione dell'art. 52 c.p. in rapporto all'art. 614 c.p.

Invero, l'art. 52, co. 2, c.p. stabilisce che, in tema di legittima difesa, sussiste rapporto di proporzionalità fra difesa ed offesa quando il fatto sia avvenuto in uno dei luoghi indicati nell'art. 614 c.p., ossia l'abitazione o altro luogo di privata dimora; la stessa norma, al co. 3, estende la previsione di presunzione di proporzionalità anche ai casi «in cui il fatto sia avvenuto in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Tale disposizione implica che il legislatore ritiene non necessariamente sovrapponibili i luoghi di privata dimora a quelli di lavoro, anche qualora in questi si svolgano atti di vita privata.

In conclusione, sono quindi di privata dimora i luoghi, annessi a quelli di lavoro aperti al pubblico, dove il soggetto compia atti della vita privata, in modo

stabile e non occasionale e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, bagni, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale, o di uno stabilimento, retrobottega).

Viceversa un ristorante o un supermercato - sebbene *ivi* la persona compia occasionalmente atti di vita privata - non ha le caratteristiche della privata dimora, in quanto la persona non ha il diritto di escluderne gli altri, e non può svolgere l'atto in modo riservato.

6. Conclusioni

Le Sezioni unite hanno compiuto un'operazione ermeneutica che costituirà un punto fermo per la risoluzione di tutte le questioni coinvolgenti la nozione di privata dimora.

Hanno contemperato la necessità di una tutela rafforzata del domicilio, in linea con il dettato costituzionale, con quella di non estendere la nozione, e quindi la predetta tutela, in modo indiscriminato, anche a luoghi nei quali si svolgono atti di vita privata in modo riservato, ma connotati da un rapporto persona / luogo solo occasionale.

Si osserva infatti che una diversa conclusione avrebbe avuto indesiderabili ricadute, non solo per l'eccessiva ed immotivata estensione dell'area di tutela rafforzata del domicilio, ma anche in relazione alle prevedibili future implicazioni in ordine alle condizioni di ammissibilità di taluni strumenti investigativi, quali intercettazioni ambientali o videoregistrazioni¹¹.

ALESSANDRA ILARI

¹¹ Cfr., per condivisibili considerazioni di ordine sistematico sul punto, BERNARDI, *Le Sezioni unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai fini dell'art. 624-bis c.p.*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.